COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 919 DEL 24-09-2026

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA (EX ART. 21-NONIES LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241) DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO IMPLICITAMENTE FORMATOSI SULLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) - PRATICA SUAP N. 06253981002-30042026-0839 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "EOLO" (780,88 KWP) IN C.DA CHIANCHITELLE (FG. 18, PART.LLE 26, 27 E 29), E DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SUAP

PREMESSO CHE:
- In data 30 aprile 2026 è pervenuta a questo Sportello Unico, tramite il portale telematico SUAP, l'istanza presentata dalla società EOLO ENERGIE S.r.l. (con sede in Roma, via Giulio Bertone n. 76, P.IVA 06253981002, PEC: eoloenergiesrl.it), contrassegnata dal Codice Pratica 06253981002-30042026-0839, intesa ad ottenere il titolo abilitativo tramite Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 780,88 kWp, denominato "EOLO", da ubicarsi in Alia, Contrada Chianchitelle, distinto al Fg. di mappa 18, part.lle 26, 27 e 29;
- Alla suddetta pratica risultava allegata una contestuale istanza con cui la ditta proponente formulava "Invito ad indire Conferenza di Servizi Asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i.";
- In data 30 maggio 2026 si è teoricamente perfezionato il silenzio-assenso sulla suddetta PAS per il decorso del termine ordinario di giorni 30 dalla presentazione, senza l'adozione nei termini di un provvedimento inibitorio espresso;

A seguito dell'istruttoria tecnica di dettaglio eseguita dal Responsabile del Procedimento sugli elaborati grafici ("ELABORATO LAYOUT", "Elaborato Cabina") in riscontro con le prescrizioni del Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) e delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. vigente, sono emersi insanabili profili di illegittimità urbanistico-edilizia dell'opera;
- Con nota prot. n. 9771/2026 del 25 giugno 2026, notificata via PEC alla società EOLO ENERGIE S.r.l. e ai tecnici incaricati, questo Comune ha formalmente comunicato l'avvio del procedimento amministrativo d'ufficio volto all'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 del titolo abilitativo tacitamente formatosi e la declaratoria di inammissibilità della richiesta Conferenza di Servizi, contestualmente disponendo misura cautelare e inibitoria di divieto assoluto di inizio dei lavori;
- Con la medesima nota prot. n. 9771/2026 sono stati assegnati alla ditta e ai professionisti interessati giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/1990.
- In data 8 luglio 2026 è pervenuto a questo Comune (acquisito al Prot. Arrivo n. 10502/2026) il riscontro difensivo trasmesso per conto di EOLO ENERGIE S.r.l., consistente in un "Parere Pro Veritate" redatto dallo

Studio Legale Siringo (a firma dell'Avv. Cristiano Siringo, datato 1° luglio 2026).
- In data 10 agosto 2026 è pervenuta altresì l'ulteriore nota recante "Ultima diffida precontenziosa e istanza di accesso agli atti" (acquisita al Prot. Arrivo n. 12282/2026).

VALUTAZIONE DELLE MEMORIE E CONFUTAZIONE ANALITICA DIVERSE DEDUZIONI DIFENSIVE:
In adempimento a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, questo Servizio ha proceduto all'esame approfondito ed al riesame coordinato di tutte le deduzioni contenute nella memoria/ parere del 08/07/2026 e nella successiva diffida del 10/08/2026, ritenendole del tutto infondate:
- **Violazione dell'Art. 25 N.T.A. (Verde Attrezzato):** Dalla disamina del Layout emerge che la Cabina di Consegna ENEL e parte dei moduli fotovoltaici ricadono in area destinata a Verde Attrezzato dei servizi residenziali. L'Art. 25 limita tassativamente le edificazioni a strutture dirette a garantire funzionalità alle attività ricreative. L'insediamento di una centrale elettrica industriale a terra da 780,88 kWp contrasta palesemente con tale destinazione.
- **Incompatibilità con l'Art. 17 N.T.A. (Sottozona C3 - Espansione):** Gli "impianti tecnologici" ammessi dalla norma urbanistica della sottozona C3 si riferiscono esclusivamente alle infrastrutture a servizio diretto della residenza locale. La realizzazione di una centrale di produzione energetica industriale rappresenta una struttura aliena alla destinazione residenziale ed assistenziale prescritta dall'Art. 17.
- **In ordine alla tempestività dell'azione di autotutela:** L'avvio del procedimento di autotutela (prot. n. 9771 del 25/06/2026) è stato adottato e notificato a soli 26 giorni dal perfezionamento della PAS (30/05/2026). L'adozione del presente provvedimento definitivo interviene ampiamente entro meno di tre mesi, ovvero in pieno rispetto sia del termine di 6 mesi (ex D.Lgs. 190/2024 e L. 182/2025) sia del termine di 12 mesi stabilito dall'art. 21-nonies L. 241/90.
- **In ordine al richiamo giurisprudenziale (TAR Sicilia, Sez. V, Sentenza n. 526/2026):** La Sentenza n. 526/2026 ribadisce in modo inequivoco che la PAS presuppone l'originaria ed inderogabile conformità urbanistica dell'opera e non possiede alcuna efficacia di variante al PRG. In presenza di difformità urbanistiche insanabili, l'Amministrazione ha il dovere di rimuovere il titolo tacito illegittimo mediante l'annullamento d'ufficio in autotutela.
- **In ordine all'inammissibilità della Conferenza di Servizi:** La Conferenza di Servizi richiesta contestualmente alla PAS non possiede efficacia di variante urbanistica né può derogare alle destinazioni ed ai vincoli fissati dallo strumento urbanistico generale comunale.

VISTI:
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare gli artt. 7, 8, 10, 14-bis, 21-quater e 21-nonies;
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 e la L. 2 dicembre 2025, n. 182;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), ed in particolare gli artt. 107 e 109;
- Il Piano Regolatore Generale e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Comune di Alia, con specifico riferimento agli Artt. 17 (Zona C3) e 25 (Verde Attrezzato);
- La giurisprudenza amministrativa ed in particolare T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, Sentenza n. 526 del 25 febbraio 2026;
- La comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9771 del 25/06/2026;
- La memoria/parere pro-veritate acquisita al prot. n. 10502 del 08/07/2026 e la diffida prot. n. 12282 del 10/ 08/2026;

VISTO il Parere Tecnico-Urbanistico reso dal Responsabile del Servizio Urbanistica, trasmesso con nota prot. n. 14341 del 21/09/2026, recepito e condiviso ai fini del presente provvedimento ed allegato agli atti del fascicolo istruttorio;
EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano Triennale 2026/2028 di prevenzione della corruzione dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
- che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;
- che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi," settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il Servizio "urbanistica abusivismo servizi a rete" e il Servizio "affari legali e contenzioso";

- con determinazione sindacale n. 727 del 31 ottobre 2023, si è provveduto, con decorrenza dal 1 novembre 2023, alla nomina del Responsabile di posizione organizzativa del settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 151 del 26 settembre 2025 è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Ente, accorpando il servizio "Urbanistica, Abusivismo e Servizi a Rete" al Settore 3 "Infrastrutture Territorio Ambiente", di cui è Responsabile l'Ing. Angelo Castiglione.
- con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 909 del 25 ottobre 2025 è stato nominato Responsabile del “Servizio Urbanistica Abusivismo Servizi a Rete” il Geom. Antonino Gibiino.
- con determinazione dirigenziale del segretario registro generale n. 1125 del 17 dicembre 2025 veniva conferito al responsabile del Settore 3, ing. Angelo Castiglione le funzioni e le competenze SUAP;
- condeterminazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 1 del 9 gennaio 2026 veniva nominato, responsabile dell’ufficio sportello unico per le attività produttive SUAP e dell’ufficio sanatoria edilizia al dipendente geom. Antonino Patti, assegnato al settore 3” Infrastrutture Territorio Ambiente”;

DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 17 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale PRFP 2022 -2026 ai sensi del comma 7 bis 243-quater del Tuel approvato dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DUP Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 55 del 29 dicembre 2025, così come modificata con atto consiliare n. 60 del 29 dicembre 2025;
VISTO il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29 dicembre 2025 così come modificata con atto consiliare n. 60 del 29 dicembre 2025;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-disporre l'annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., del titolo abilitativo edilizio implicitamente formatosi per silenzio-assenso sulla PAS Pratica SUAP n. 06253981002-30042026-0839 per insanabile contrasto con gli Artt. 17 e 25 delle N.T.A. del P.R.G., nonché per inammissibilità della PAS in zone soggette a regime di salvaguardia (zone bianche);
3-di dichiarare l’inammissibilità e l’improcedibilità della richiesta di indizione della Conferenza di Servizi presentata contestualmente alla PAS in oggetto;
4-di confermare la disposizione inibitoria cautelare di divieto assoluto di inizio o prosecuzione di qualsiasi lavoro di cantiere;
5-di incaricare il Comando di Polizia Municipale di vigilare sul rigoroso rispetto del presente provvedimento;
6-di notificare la presente Determinazione via PEC ai seguenti soggetti:
- Ditta EOLO ENERGIE S.r.l. – PEC: eoloenergiesrl.it;
- Progettista Arch. Caterina Angileri – PEC: emc2sbsrl.it;
- Direttore Lavori Ing. Giuseppe Di Girolamo – PEC: giuseppe.digirolamo.eu;
- Comando di Polizia Municipale – SEDE;
- Studio Legale Siringo (per conoscenza) – PEC: cristianosiringo.it.

7-di informare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia – Sezione di Palermo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
8-di dare atto:
-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano Triennale 2026/2028 di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione

all’oggetto della presente proposta di determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.267/ 2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 3 della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente geom. Antonino Patti, Area degli istruttori;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

Alia, 22 settembre 2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SUAP
Geom. Antonino PATTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTA la determinazione sindacale n.727 del 31 ottobre 2023 avente ad oggetto “conferimento incarico di posizione organizzativa Settore 3 -Infrastrutture Territorio ed ambiente”, con la quale viene nominato, Responsabile del Settore 3, l’Ingegnere Angelo Castiglione;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Alia, 23 settembre 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di Funzioni Dirigenziali
Ing. Angelo CASTIGLIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.